Deliberazione N. 985 del 3/8/2012 "Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per gli "Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW"

RICHIAMATA la parte V al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii, contenete "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" ed il particolare:

- le disposizioni di cui agli art. 272, 281, 282 e 283, che, in relazione agli impianti termici civili, stabiliscono che:
 - per impianto termico si intende: "impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo" (art.283 comma 1, lett.a);
 - per impianto termico civile si intende: "impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi" (art.283 comma 1, lett.d);
 - gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW sono soggetti, ai fini dell'esercizio, all'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al titolo I, da conseguirsi pertanto con procedura ordinaria ai sensi dell' art. 269 o con procedura semplificata ai sensi dell'art. 272 (art. 282 comma 1);
 - ➢ per tali impianti, che non erano soggetti ad autorizzazione all'emissione in atmosfera in base alle norme in vigore precedentemente all'emanazione del d.Lgs 152/06, la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012 ed i gestori sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni del Titolo I entro il 1° settembre 2013 (art. 281 comma 3);per gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 10 MW, l'autorità competente adotta le autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 2 ed in caso di mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto di cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte V del d.Lgs 152/06, la stessa è rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (art. 281 comma 4);
 - nell'autorizzazione di carattere generale sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli; l'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda (art. 272 comma 2;)
 - ▶ per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 (art. 272 comma 2);
- l'art. 268 comma 1, che definisce:
 - stabilimento: "il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività";
 - gestore: "la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto";
 - autorità competente: "la regione o la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente titolo";

• l'art. 269 comma 1 che stabilisce che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è rilasciata con riferimento allo stabilimento e che i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni;

RICHIAMATA inoltre la legge regionale 21 giugno 1999, n.18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" ed in particolare:

- l'art.61, comma 1, lettera g), il quale prevede che la Giunta regionale definisca, relativamente agli impianti non rientranti negli elenchi allegati alla direttiva 84/360/CEE ed alla direttiva 96/61/CEE, i requisiti tecnico costruttivi e gestionali per l'accesso al procedimento di autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera mediante autocertificazione, nonché la modulistica per la predisposizione della dichiarazione;
- l'art. 62, comma 1, il quale prevede che sono di competenza delle Province le funzioni relative al procedimento amministrativo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per impianti che rientrano negli elenchi allegati alla direttiva 84/360/CEE ed alla direttiva 96/61/CEE;
- l'art.63, comma 1, il quale prevede che sono di competenza del Comune le funzioni relative al procedimento amministrativo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per impianti che possono accedere al procedimento di autorizzazione mediante autocertificazione;
- l'art. 114, comma 4, il quale prevede che la Provincia rilascia l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio degli impianti non rientranti negli elenchi allegati alla direttiva 84/360/CEE ed alla direttiva 96/61/CEE per i quali la Regione non ha proceduto alla individuazione dei requisiti tecnico costruttivi e gestionali;

PRESO ATTO che:

- non è ancora stato emanato il decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del mare in ordine alla categoria di impianti in argomento;
- l'ufficio regionale competente, con il supporto di Arpal, con riferimento agli impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW, ubicati in edifici o condomini od in stabilimenti non soggetti all'ottenimento di autorizzazioni in via ordinaria ai sensi dell'art. 269 del d.Lgs 152/06 ha individuato:
 - > le prescrizioni di carattere tecnico costruttivo e gestionale degli impianti;
 - > i modelli di domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale;
 - > la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione di carattere generale;
 - il modello di dichiarazione annuale da inviare entro il 30 aprile di ogni anno

RITENUTO pertanto opportuno approvare, ai sensi dell'articolo 272 comma 2 e 281 comma 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, l'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale per gli "Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW" sono definiti:

- campo di applicazione, criteri, procedure e disposizioni dell'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera:
- le prescrizioni di carattere tecnico costruttivo e gestionale degli impianti da rispettare per poter aderire all'autorizzazione generale;
- i modelli di domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale;
- la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione di carattere generale;

il modello di dichiarazione annuale da inviare entro il 30 aprile di ogni anno;

DATO ATTO che sono state sentite le Province ed il Comune di Genova nonché le principali Associazioni di categoria in merito ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali individuati per la categoria di impianti oggetto della presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore incaricato all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile, Caccia e Pesca acque interne, Altra Economia, e Stili di Vita consapevoli

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati:

- di approvare, ai sensi dell'articolo 272 comma 2 e 281 comma 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 l'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale per gli "Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW" sono definiti:
 - a) campo di applicazione, criteri, procedure e disposizioni dell'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera;
 - b) le prescrizioni di carattere tecnico costruttivo e gestionale degli impianti;
 - c) i modelli di domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale;
 - d) la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione di carattere generale;
 - e) il modello di dichiarazione annuale da inviare entro il 30 aprile di ogni anno:,

In considerazione della natura di carattere generale del presente provvedimento si ritiene necessaria la sua pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o alternativamente ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

"IMPIANTI TERMICI CIVILI AVENTI POTENZA TERMICA NOMINALE NON INFERIORE A 3 MW E INFERIORE A 10 MW"

- 1. CAMPO DI APPLICAZIONE, CRITERI, PROCEDURE E DISPOSIZIONI
- 2. PRESCRIZIONI DI CARATTERE TECNICO COSTRUTTIVO E GESTIONALE
- 3. MODELLI DI DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE
- 4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE
- 5. MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE DA INVIARE ENTRO IL 30 APRILE DI OGNI ANNO

1 CAMPO DI APPLICAZIONE, CRITERI, PROCEDURE E DISPOSIZIONI

1.1 Campo di applicazione

- a) Ai sensi dell'art. 272 c.2 e art.281 c.4 del D.Lgs. 152/06 rientrano nel campo di applicazione della presente autorizzazione di carattere generale gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale (PN) non inferiore a 3MW e inferiore a 10 MW, alimentati esclusivamente con i seguenti combustibili:
 - gas naturale (metano)
 - gas di petrolio liquefatto (GPL)
 - gasolic
 - emulsione acqua gasolio

stabilimento é sempre unica.

- olio combustibile come tale o in emulsione
- biodiesel
- b) Ai fini del calcolo della potenza termica nominale degli impianti oggetto della presente autorizzazione generale devono essere considerate le seguenti definizioni di cui all'art. 283 comma 1 del d.Lgs 152/06:
 - <u>Impianto termico</u>: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;
 - Generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;
 - Focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione;
 - <u>Impianto termico civile</u>: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;
 - <u>Potenza termica nominale dell'impianto</u>: la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;
 - Potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli;
- c) La potenza termica nominale complessiva degli impianti termici civili presenti in uno stabilimento o edificio è data dalla somma della potenza termica nominale di ciascun impianto termico civile di potenzialità uguale o superiore a 3 MW.
- d) Sono esclusi dalla presente autorizzazione: i motori endotermici, gli impianti di cogenerazione, i gruppi elettrogeni e gli impianti ad uso promiscuo civile / produttivo.
- 1.1.1 Stabilimenti in cui sono presenti sia impianti produttivi, sia impianti termici civili di potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW

Secondo l'articolo 272 del d.Lgs 152/06, possono beneficiare dell'autorizzazione generale gli stabilimenti in cui sono presenti impianti o attività previsti all'interno delle autorizzazioni generali adottate dalle Regioni. Gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e/o attività non previsti all'interno delle autorizzazioni generali sono di conseguenza soggetti all'autorizzazione ordinaria di cui all'art. 269, la quale regolerà tutti gli impianti e/o le attività dello stabilimento, con esclusione degli eventuali impianti termici civili presenti nello stabilimento di potenza termica nominale inferiore a 3 MW che sono soggetti alle disposizioni del Titolo II della parte V del d.Lgs 152/06. Non possono pertanto coesistere, per lo stesso stabilimento, un'autorizzazione ordinaria e un'autorizzazione generale in relazione ai vari impianti o attività presenti. L'autorizzazione dello

Peraltro, se gli impianti e/o le attività di uno stabilimento sono inclusi, nella propria totalità, in una o più autorizzazioni generali è possibile ottenere l'autorizzazione dello stabilimento aderendo contestualmente a tali distinti provvedimenti.

Anche ai fini del regime relativo all'adeguamento degli stabilimenti si deve considerare che l'autorizzazione si associa sempre allo stabilimento.

L'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 prevede, in generale, i termini di adeguamento per tutti gli stabilimenti anteriori al 1988 ed anteriori al 2006.

L'articolo 281, comma 3, prevede, invece, i termini di adeguamento per tutti gli stabilimenti in esercizio prima del 2006 che sono soggetti al titolo I alla parte quinta del decreto e che non erano soggetti al d.p.r. n. 203/88.

1.2 Procedure e Disposizioni

- a) Possono aderire alla presente autorizzazione generale:
 - I gestori di stabilimenti con impianti/attività per l'esercizio dei quali non è necessaria l'autorizzazione in via ordinaria ai sensi dell'art. 269 del d.Lgs 152/06;
 - I gestori di impianti termici civili di edifici/condomini non inseriti in uno stabilimento.

Per la definizione di gestore di uno stabilimento si richiamano le definizioni di cui all'art.268, c1 lett. h) ed n) del D.Lgs.152/06

- stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività
- gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto;

Per la definizione di gestore di impianto termico civile di edifici/condomini non inseriti in uno stabilimento si intende:

- il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto: il soggetto indicato dall'art.11, comma 1 del d.P.R. 412/93, o, secondo la definizione del d.Lgs 192/05, il terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, definita quale "persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale".
- b) Per avvalersi della procedura semplificata di autorizzazione generale il gestore deve dichiarare al Comune territorialmente competente la rispondenza degli impianti ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali definiti al paragrafo 2.
- c) Per gli impianti esistenti, se non sono rispettati i requisiti tecnico costruttivi e gestionali, il gestore può presentare, contestualmente alla domanda di autorizzazione, un progetto per l'adeguamento degli impianti non conformi. La domanda è firmata in calce dal gestore. Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la firma in calce non è soggetta ad autenticazione se è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore;
- d) i gestori devono presentare al Comune territorialmente competente domanda di adesione all'autorizzazione generale, secondo i modelli riportati al paragrafo 3, corredata dalla documentazione da allegare alla domanda, secondo il modello riportato al paragrafo 4, almeno 45 giorni prima dell'installazione dello stabilimento/impianto termico civile o della modifica degli impianti; l'Amministrazione comunale, con proprio provvedimento, può negare l'adesione nel

caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;

- e) Il gestore può comunque presentare domanda di autorizzazione in via ordinaria ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- f) In caso di modifiche per effetto delle quali lo stabilimento o impianto non è più conforme ai requisiti per l'accesso all'autorizzazione generale, il gestore deve presentare istanza di modifica in conformità all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- g) Decorsi 24 mesi dalla richiesta di adesione all'autorizzazione in via generale senza che l'impianto sia messo in esercizio, modificato o trasferito, l'autorizzazione decade;
- h) Le autorizzazioni generali sono soggette a periodico rinnovo. L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche sostanziali dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo i gestori presentano domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti;
- i) I termini per la presentazione della domanda di autorizzazione per impianti termici civili esistenti in edifici anche ad uso non residenziale, che non erano soggetti ad obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della normativa in vigore antecedentemente al D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono fissati dal D.lgs. 152/06 al 31 Luglio 2012. Per questi impianti:
 - l'esercizio può essere continuato sino alla data di presentazione della domanda di autorizzazione;
 - in caso di mancata presentazione della domanda di autorizzazione nei termini previsti lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione;
- j) Per tali impianti il termine per l'adeguamento alle disposizioni del Titolo I è fissato dal D.lgs. 152/06 al 1° settembre 2013.
- k) Il gestore, nel caso in cui l'autorizzazione generale non sia stata negata, deve dare comunicazione della messa in esercizio degli impianti al Comune territorialmente competente e per conoscenza all'Arpal, almeno 15 giorni prima;
- I) Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 45 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Per gli impianti per cui la messa in esercizio e la messa a regime coincidono, questo deve essere esplicitato nella comunicazione stessa.
- m) Entro 10 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto dovrà essere effettuato il rilevamento delle emissioni generate.
- n) Il Gestore deve comunicare, con almeno 7 giorni di anticipo, al Comune territorialmente competente e per conoscenza all'Arpal, la data in cui saranno effettuati i prelievi.
- o) Entro 15 giorni dalla data di svolgimento del rilevamento, i relativi risultati dovranno essere trasmessi al Comune.
- p) A seguito della messa a regime il gestore dovrà trasmettere al Comune copia dell'attestazione di conformità dell'impianto elettrico, o in alternativa, qualora tale certificato sia già stato presentato al Comune, dovrà indicare i riferimenti della avvenuta consegna.
- q) La trasmissione di tale attestazione o i riferimenti di avvenuta consegna, potrà avvenire contestualmente all'invio dei risultati dei rilevamenti delle emissioni.
- r) Entro il 30 aprile di ciascun anno l'impresa deve trasmettere al Comune la dichiarazione annuale secondo il modello riportato al paragrafo 5 ed i risultati degli autocontrolli, se necessari secondo quanto riportato al paragrafo 2.4;

- s) Per gli impianti esistenti dovranno essere trasmessi i risultati del controllo delle emissioni in occasione del primo controllo, cioè entro il 30 aprile 2013 nel caso di impianti che già rispettano i requisiti tecnico costruttivi e gestionali della presente autorizzazione ed entro il 30 Aprile 2014 per gli impianti per i quali viene dichiarato che l'adeguamento avverrà entro il 1 Settembre 2013. Il gestore deve comunicare, con almeno 7 giorni di anticipo, al Comune territorialmente competente e per conoscenza all'Arpal, la data in cui saranno effettuati i prelievi;
- t) Il gestore deve mettere a disposizione degli organismi preposti al controllo, la copia della documentazione trasmessa al Comune per il conseguimento dell'autorizzazione in via generale;
- u) La cessazione dell'attività degli impianti dovrà essere comunicata dal gestore al Comune entro 60 giorni dalla stessa;
- v) In caso di cambiamento di ragione sociale il gestore subentrante dovrà comunicare al Comune, entro 60 giorni, la variazione ai fini della volturazione, ove necessario, della documentazione agli atti;
- w) L'autorizzazione generale può essere sempre revocata dal Comune qualora venga accertato il mancato rispetto dei requisiti tecnico costruttivi e gestionali previsti per le fattispecie;
- x) In caso di inosservanza di quanto prescritto dalla autorizzazione generale verranno applicate le sanzioni previste dalla legge (art. 279 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii)
- y) Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente.

2 PRESCRIZIONI DI CARATTERE TECNICO COSTRUTTIVO E GESTIONALE

2.1 Requisiti di carattere tecnico costruttivo

I requisiti tecnici e costruttivi devono essere conformi alla parte II dell'All.IX alla parte V del D.Lgs.152/06.

2.2 Caratteristiche dei combustibili

- 1. Il gasolio deve avere le caratteristiche indicate nell'All. X, parte II, sezione 1, paragrafo 1 alla Parte V del DIgs 152/06 e ss.mm.ii.
- 2. Le emulsioni acqua gasolio devono avere le caratteristiche indicate nell'all. X parte II, sezione 3, paragrafo 1 alla Parte V del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.
- 3. L'olio combustibile deve avere un contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e deve rispondere alle caratteristiche indicate nell'All. X, parte II, sezione 1, paragrafo 1, alla Parte V del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.,
- 4. Le emulsioni acqua-olio combustibile, di cui alla precedente lettera), devono rispondere alle caratteristiche indicate nell'All.X, parte II, sezione 3, paragrafo 2 alla Parte V del DIgs 152/06 e ss.mm.ii..
- 5. Il biodiesel deve corrispondere alle caratteristiche indicate nell'All.X, parte II, sezione 1, paragrafo 3

Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti termici civili di potenza termica nominale (al singolo focolare) uguale o superiore a 6 MW e inferiore a 10 MW devono essere dotati di rilevatori della temperatura nell'effluente gassoso nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio, come

richiesto dall'art.294 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita dell'impianto. Tali impianti devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente possibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

2.3 Limiti alle emissioni

- a) I seguenti valori limite:
 - devono essere rispettati al singolo punto di emissione
 - sono relativi al singolo generatore di calore
 - si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi.
- b) Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) Se si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto di valori limite di emissione il gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e deve sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. L'intervento deve essere riportato nel registro di conduzione e manutenzione degli impianti di abbattimento, se è presente un impianto di abbattimento, o in altro registro predisposto dal gestore.

COMBUSTIBILI LIQUIDI (gasolio come tale o in emulsione con acqua, olio combustibile come tale o in emulsione, biodiesel)

INQUINANTE	POTENZA TERMICA NOMINALE			
	3≤MW≤5	5 <mw<10< th=""></mw<10<>		
Polveri (mg/Nm3)	150	100		
Sox (mg/Nm3)	1700			
Ossidi di azoto (mg/Nm3)	Ę	500		

I valori di ossidi di zolfo si considerano rispettati in quanto sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%.

I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%, a una temperatura di 273.15 K e a una pressione di 101.3kPa dell'effluente gassoso secco, escluse le fasi di avviamento e di arresto degli impianti.

COMBUSTIBILI GASSOSI (metano o GPL)

INQUINANTE	Potenza termica nominale	
	3≤MW<10	
Ossidi di azoto (mg/Nm³)	350	

I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%, a una temperatura di 273.15 K e a una pressione di 101.3kPa dell'effluente gassoso secco, escluse le fasi di avviamento e di arresto degli impianti.

Il valore limite di emissioni per le polveri si considera rispettato in quanto viene utilizzato metano o GPL.

Il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato in quanto viene utilizzato metano o GPL.

2.4 Primo controllo delle emissioni e Controlli Periodici

- 1. I gestori degli impianti termici civili dovranno trasmettere, la dichiarazione annuale da inviare al Comune entro il 30 Aprile di ogni anno secondo il modello riportato al paragrafo 5.
- 2. Inoltre per gli impianti termici civili alimentati a combustibile liquido dovranno essere effettuati autocontrolli con cadenza triennali per le polveri totali.
- 3. Per lo svolgimento del primo controllo delle emissioni degli impianti nuovi e del primo controllo per gli impianti esistenti, che deve essere trasmesso al Comune entro il 30 Aprile 2013 nel caso di impianti che già rispettano i requisiti tecnico costruttivi e gestionali delle presente autorizzazione ed entro il 30 Aprile 2014 per gli impianti per i quali viene dichiarato che l'adeguamento avverrà entro il 1 Settembre 2013, nonché degli autocontrolli sono indicate le seguenti metodiche:

Polveri totali	UNI EN 13284-1/ISO 9096
NO _X	UNI EN 14792/UNI 10878
SO _X	UNI EN 14791/UNI 10393
СО	UNI EN 15058

- 4. I tempi e il numero di prelievi necessari all'accertamento delle emissioni dovranno essere stabiliti in base a quanto disposto dal Manuale UNICHIM 158/88.
- 5. Per la determinazione della concentrazione di NOX, CO, SOX è consentito anche l'utilizzo di strumenti di misura di tipo elettrochimico, purchè il limite di rilevabilità dello strumento utilizzato sia inferiore al 10% del valore limite di emissione e, in allegato ai risultati degli autocontrolli, sia sempre esibito il certificato di taratura annuale dello strumento.
- 6. Potranno essere utilizzate metodiche alternative a quelle proposte purché abbiano limite di rilevabilità compatibile con i limiti all'emissione fissati e purché sia indicata la metodica utilizzata sul referto analitico. Tali metodiche dovranno essere concordate preventivamente con ARPAL.
- 7. I campionamenti dovranno essere effettuati in concomitanza con il maggior carico operativo dell'impianto; tali condizioni operative dovranno essere specificate all'interno della nota di trasmissione dei risultati degli accertamenti compiuti al Comune.

2.5 Manutenzione

- 1. I sistemi di monitoraggio in continuo devono essere mantenuti e tarati secondo le disposizioni fornite dalla casa costruttrice.
- 2. Tutti gli impianti a seconda dei metodi di misura utilizzati devono essere dotati di:
 - a) un registro relativo ai dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni (secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'All.VI alla Parte V del D.Lgs.152/06)
 - b) un registro relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura nei controlli in continuo, ove presenti (per gli impianti di cui all'art.294 del D.Lgs.152/06), secondo il modello previsto dall'appendice 3 dell'All.VI alla Parte V del D.Lgs.152/06.

3 DOMANDE DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE

Fac-simile di domanda per impianti termici civili ubicati in edifici/condomini o stabilimenti non soggetti ad altre autorizzazioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.Lgs 152/06

Marca da bollo			
		Al Comune di	
		Via	
	non inferiore a 3 MW e inferiore	ale per impianti termici civili con p a 10 MW, ai sensi dell'art.272 com	
II sottoscritte	0	codice fiscale	nato il
	_a	()
residente a _			()
via		n CAI	P
ubicato/i ¡	· 	ONDOMINIO (indicare denominazio	
	•	, n°, tel	
		, iscritto alla CCIAA di	•
_		CHIEDE	
Di aderire all'a casistica di in		erale, ai sensi dell'art. 272 del D. Lg	s. 152/2006, per (indicare la
□ impianto te	rmico civile esistente sito nel Co	omune di()	
via		n CAP	<u> </u>
	ianto termico civile nel Comune	di() nCAP	
□ modifica/an	npliamento di un impianto termi	co civile esistente sito nel Comune	di
() v	ia	n CAP _	

DICHIARA DI IMPEGNARSI

□ A rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali individuati per la categoria di impianto dalla D.G.R. della Regione Liguria n del
0
□ di adeguarsi a tali requisiti entro il 1 Settembre 2013
ALLEGA
La documentazione tecnica richiesta.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene presentata.
Luogo e data
II Gestore (timbro e firma autenticata) ³

- 1) Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto: il soggetto indicato dall'art.11, comma 1 del d.P.R. 412/93 o secondo la definizione del d.Lgs 192/05 il terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico: persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.
- 2) Secondo la definizione di cui al comma 1 lettera n) del d.Lgs 152/06
- 3) Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la firma in calce non è soggetta ad autenticazione se è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Fac-simile di domanda per stabilimenti già dotati unicamente di autorizzazioni generali

Marca da bollo		Al Comur	ne di		
		Via			
OGGETTO: Do dell'art. 272 del l		all'autorizzazione gene	rale alle emis	sioni in atm	osfera, ai sensi
Il sottoscritto					
nato a			il	·	e residente a
dell'impresa	(indicare	denominazione	e	ragione	sociale)
con sede leg	ale in				_ () Via
		, n°	, tel	,	partita IVA
n°		, numero di addetti _			
		CHIEDE			
Di aderire all'auto	orizzazione di caratte	re generale, ai sensi dell'a	rt. 272 del D. I	Lgs. 152/2006	, per (indicare la
casistica di interes	sse):				
	in	stallazione dello stabilime	ento		
		odifica sostanziale di uno asferimento di uno stabilir			
	ui	asterimento di uno stabili.	nemo esisteme,	,	
in cui sono prese	enti impianti e attivi	tà per i quali la Regione	ha stabilito i	requisiti tecn	ico costruttivi e
gestionali, che ric	adono nella categoria	ı ¹			
1)					
2)					
3)					
da ubicarsi nel Co	omune di			, Via	
		n°, tel		·	

DICHIARA DI IMPEGNARSI

A rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali ii	ndividuati:
per le categoria di impianto / i e attività dagli allega Liguria n del ;	ati n della / delle D.G.R. della Regione
per impianti termici civili con potenzialità termica noi 10 MW dalla D.G.R. della Regione Liguria n.	minale complessiva non inferiore a 3 MW e inferiore a;
DICH	HIARA
di aver accertato che l'area dove verrà installato/trass del vigente strumento urbanistico generale del Comun	ferito lo stabilimento è compatibile con le prescrizioni e
ALI	LEGA
La documentazione tecnica richiesta.	
· 1 U	i di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 n strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presentata.
Luogo e data	
	Il Gestore (timbro e firma autenticata) ²
	

Note:

- 1) Indicare, per ciascuna categoria, la completa dicitura utilizzata nelle deliberazioni di Giunta di approvazione, comprensiva della tipologia di impianto e attività e delle soglie di consumo o produzione. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attivita' che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. Nel caso di modifica sostanziale indicare solamente impianti e attività interessati dalla modifica
- 2) Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la firma in calce non è soggetta ad autenticazione se è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

4 Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione di carattere generale per gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW

4.1 Relazione

Dovrà essere presentata una relazione sintetica, descrittiva dell'impianto, con una mappa topografica che riporti l'ubicazione dello stabilimento o dell'edificio civile, un quadro riassuntivo delle potenze nominali dei singoli generatori di calore presenti nello stabilimento o edificio ad uso civile.

4.2 Ubicazione dell'impianto

Dovrà essere presentata una planimetria generale dell'edificio civile in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione dei generatori di calore e dei relativi punti di emissione, contrassegnati con un numero progressivo; dovrà inoltre essere prodotta una sezione quotata ed in scala dell'edificio dalla quale sia possibile verificare il rispetto delle prescrizioni relative all'ubicazione dei condotti di scarico.

4.3 <u>Tipologia di combustibili utilizzati e quadro riassuntivo delle potenze nominali dei singoli generatori di calore presenti nell'edificio a uso civile ¹</u>

ID Generatori di calore ^a	Potenza termica nominale (Pn)	Tipo di combustibile	Consumo orario ^b	Consumo annuale ^c	Generator e di calore nuovo/esis tente	Anno di installazione generatore di calore (esistenti)
G1						
G2						
G3						
Totale d						

- 1) Ai sensi dell'art. 283 comma 1 l'impianto destinato alla produzione di calore è costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo. Quindi, per calcolare la potenza termica nominale dell'impianto termico, si devono sommare le potenze termiche nominali dei singoli generatori di calore.
- a Sigla identificativa del singolo generatore di calore che dovrà essere riportato sulla planimetria dell'edificio civile e nel quadro riassuntivo delle emissioni
- b Indicare unità di misura: kg/h, l/h, m³/h a seconda del combustibile utilizzato
- c Indicare unità di misura: t/anno, l/anno, m3/anno a seconda del combustibile utilizzato
- d Indicare il totale della potenza termica nominale

4.4 Quadro riassuntivo delle emissioni

Compilare lo schema sotto riportato indicando le caratteristiche dei punti di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo che tenga conto degli eventuali punti di emissione già esistenti.

g					
N.	N.		PORTATA	ALTEZZA PUNTO EMISSIONE [m]	DIAMETRO O LATI
GENERATORE DI CALORE	PUNTO DI EMISSIONE.	INQUINANTI	[m ³ /h a 0°C e 0,101 MPa]	EIVIIOGIONE [III]	Ø [m], L1[m] x L2 [m])

4.5 <u>Eventuale Progetto di adeguamento</u>

Dovrà essere presentata una relazione sintetica, descrittiva degli adeguamenti da mettere in atto entro il 1 Settembre 2013

Data

Il Gestore (timbro e firma autenticata ¹)

1)Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, la firma in calce non è soggetta ad autenticazione se è allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

5 MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE DA INVIARE ENTRO IL 30 APRILE DI OGNI ANNO

IMPIANTI TERMICI CIVILI AVENTI POTENZA TERMICA NOMINALE NON INFERIORE A 3 MW E INFERIORE A 10 MW

Installato presso lo stabilimento/edificio/condominio

ID Generatori di calore ^a	Potenza termie nominale (Pn	•	Consumo orario ^b	Consumo annuale ^c	Generatore di calore nuovo/esistente	Anno di installazione generatore di calore (esistenti)
G1						
G2						
G3						
Tot <u>ale^d_esistente</u>						
Rendimento di com potenza nominale (bustione a	ISTIONE (DPR 412 Numero di Ba	· 	Data di eff	ettuazione	

_	
	Il Gestore (timbro e firma autenticata ¹)
1) Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.	, la firma in calce non è soggetta ad autenticazione se è allegata